

SEZIONE IV – DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

Art. 66 – Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente Sezione disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza relativi all'Attività vincolata e all'Attività privata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale Valle d'Aosta 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione) nonché della deliberazione di Giunta regionale del 22/5/2017, n. 622.

2. Le disposizioni contenute nella presente Sezione fanno eccezione alle regole per l'individuazione del contraente dettate nella parte III della Sezione II (dei contratti pubblici) e nella parte III della Sezione III (dei contratti privati) del Regolamento.

3. La presente Sezione non si applica al conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza aventi ad oggetto i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria ed a altri affidamenti qualificati come "contratti d'appalto" rilevanti ai fini dello svolgimento dell'Attività vincolata.

Art. 67 – Definizioni e presupposti

1. Ai fini della presente Sezione, si intende per:

- a) "incarico di collaborazione", l'incarico che si concreta in prestazioni di lavoro autonomo, personali e continuative, nel rispetto della normativa nazionale in materia di contratti di lavoro;
- b) "incarico di consulenza", l'incarico che si concreta in prestazioni individuali di attività professionali, di norma occasionali, per il cui esercizio sono necessari l'iscrizione ad albi o ad elenchi ovvero il possesso di competenze specialistiche.

2. L'incarico di collaborazione e di consulenza è conferito, nel rispetto della procedura prevista nell'art. 68, a persone fisiche, a società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività oggetto dell'incarico mediante contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile. Il contratto è, di norma, stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica preferibilmente certificata.

Art. 68 – Procedura di conferimento

1. Il conferimento dell'incarico di collaborazione e di consulenza è preceduto dalla pubblicazione nel Profilo del committente della Società e nel sito internet di Finaosta S.p.A. di un avviso volto a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse.

2. L'avviso potrà essere finalizzato anche alla sola ricerca di mercato delle professionalità da comparare.

3. L'avviso deve indicare:

- a) l'oggetto ed eventualmente il compenso presunto dell'incarico determinato in base a valutazioni di congruità, anche sulla scorta di indagini di mercato;
- b) gli eventuali titoli e requisiti richiesti per il conferimento;
- c) la documentazione da allegare alla manifestazione di interesse, con particolare riguardo al *curriculum vitae* dettagliato ed a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, ove richiesta, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 69;
- d) le modalità e il termine di presentazione della manifestazione di interesse; il termine minimo per la ricezione della manifestazione di interesse è di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Profilo del committente della Società; per motivi d'urgenza debitamente motivati nell'avviso, tale termine può essere ridotto a 5 giorni;
- e) altre eventuali informazioni.

4. Qualora i profili raccolti attraverso la pubblicazione dell'avviso non soddisfano le esigenze della Società, sarà possibile selezionare altri professionisti che non abbiano presentato la richiesta.

5. L'attribuzione dell'incarico avviene sulla base della valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse mediante esame del *curriculum vitae* e svolgimento di un colloquio motivazionale, ove previsto nell'avviso; è possibile assumere alla base della valutazione comparativa anche il criterio del minor compenso richiedendo nell'avviso la formulazione di un'offerta economica nonché di ulteriori eventuali elementi previsti nell'avviso. Della valutazione comparativa e del suo esito è redatto processo verbale.

6. E' consentito il conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza in assenza della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 e della valutazione comparativa di cui al comma 3:

- a) in caso di incarico di collaborazione e di consulenza di importo inferiore a 5.000 euro, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- b) quando vi è estrema urgenza della collaborazione e della consulenza, tale da non consentire il rispetto della procedura di conferimento di cui ai commi precedenti e purché le ragioni dell'estrema urgenza, debitamente motivate nell'atto di conferimento, non siano imputabili alla Società;
- c) qualora la collaborazione e la consulenza possano essere prestate unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'incarico consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
- d) in caso di assenza di richieste ammissibili;

- e) attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso.

7. L'atto di conferimento dell'incarico motiva in ordine alla sussistenza dei presupposti indicati nel comma C.

Art. 69 – Cause di esclusione

1. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione e di consulenza a coloro che non posseggono i requisiti generali di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), del Regolamento, se l'incarico è relativo all'Attività vincolata, o all'art. 44, comma 1, se l'incarico è relativo all'Attività privata.
2. In tema di modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti, si applica l'art. 15 del Regolamento, per quanto compatibile.

Art. 70 – Pubblicità

1. Nel Profilo del committente della Società sono pubblicate ed aggiornate mensilmente le seguenti informazioni relative agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti in applicazione della procedura di cui all'art. 68:

- a) la data e l'oggetto dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) l'entità dei compensi pattuiti.

2. Nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione, gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano a quelle informazioni la cui pubblicazione nel Profilo del committente della Società sia già imposta dal Codice dei contratti pubblici e dalla normativa dettata in tema di trasparenza.